



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 27 APRILE 2016

1. COMUNICAZIONE DELLA F.I.G.C.

ALLEGATI

Si rimette in allegato il Comunicato Ufficiale pubblicato dalla F.I.G.C.: **COMUNICATO UFFICIALE N.350/A** inerenti provvedimenti disciplinari a carico della società A.S.D. CITTA' DI SIDERNO 1911 e del Sig.FUTIA Vincenzo.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 26 aprile 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|------------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero | TORALDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Sig.Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n. 115 della Società A.S.D. ROSARNO CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.85 del 14.4.2016 (ripetizione della gara Rosarno Calcio – Nuovo Polistena Calcio del 10.4.2016 Campionato di 3^Categoria).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il legale della società reclamante;

sentito l'arbitro a chiarimenti;

ritenuto che la reclamante ha chiesto di infliggere la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 a carico del Nuovo Polistena Calcio per responsabilità oggettiva a causa dell'ingresso abusivo in campo da parte del padre di un calciatore del Nuovo Polistena Calcio, che avrebbe minacciato con una pistola un calciatore del Rosarno Calcio nei pressi degli spogliatoi, impedendo il regolare svolgimento della gara;

considerato che il direttore di gara ha specificato di essersi trovato dal lato opposto del rettangolo di gioco rispetto agli spogliatoi e di avere visto i calciatori del Rosarno Calcio correre verso gli spogliatoi e urlare che c'era un uomo armato di pistola, ma di non essere stato in grado di vedere alcunchè dell'episodio incriminato e di aver sospeso la gara per non essere riuscito a ristabilire la calma;

che lo stesso arbitro ha rimesso al Giudice Sportivo Territoriale supplemento di rapporto nel quale ha ribadito quanto sopra, specificando di non essere stato in grado di vedere alcuna persona armata di pistola e che pertanto allo stato degli atti non sussistono elementi sufficienti per poter affermare la responsabilità oggettiva della società Nuovo Polistena Calcio;

rilevato che il giudizio di questa Corte deve restare circoscritto all'esame delle domande introdotte con il ricorso, che, per quanto detto, non appaiono supportate da elementi probatori;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e conferma la decisione assunta dal primo giudice.

dispone, infine, incamerarsi la tassa.

RECLAMO n. 116 della Società A.S.D. NUOVO POLISTENA CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.85 del 14.4.2016 (ripetizione della gara Rosarno Calcio – Nuovo Polistena Calcio del 10.4.2016 Campionato di 3^Categoria).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che la reclamante ha omesso di allegare la ricevuta di spedizione alla controparte del ricorso, che verte sul regolare svolgimento della gara;

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n. 117 della Società S.S.D. INTERIZZICONI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.82 SGS del 7.4.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Interizziconi – Calcio Cittanovese del 5.4.2016 Campionato Giovanissimi Provinciali, ammenda di € 60,00, squalifica dei calciatori SETTE Matteo e SETTE Ferdinando per DUE giornate effettive di gara, squalifica del calciatore RUTTURA Antonino per TRE giornate effettive di gara, inibizione del dirigente SETTE Rosario fino al 30.6.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

con reclamo spedito il 14/4/2016 con racc. a.r. e a mezzo fax, la SSD Interizziconi ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul CU n. 82 SGS del 7/4/2016, relativa alla gara del 5/4/2016 tra Interizziconi e Calcio Cittanovese, valevole per la penultima giornata del girone di ritorno del campionato Giovanissimi Provinciali, Girone "A".

Senonché il reclamo avverso la regolarità della gara si appalesa inammissibile, in violazione delle disposizione di cui al CU 217/A della FIGC, allegato al CU 26 del 18/1/2016 del CR Calabria e al CU 41 della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro, con il quale il Presidente Federale ha disposto, per le ultime quattro giornate di campionato e gli eventuali spareggi, l'abbreviazione dei termini processuali davanti agli organi di giustizia sportiva.

In forza di tali disposizioni, i reclami alla Corte Sportiva di Appello dovranno pervenire entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante il provvedimento impugnato del Giudice Sportivo, con allegata attestazione del contestuale invio alla controparte della copia del ricorso, se proceduralmente prevista.

Nel caso di specie la reclamante, che non ha rispettato i termini di presentazione del ricorso, ha altresì omesso di allegare la ricevuta di spedizione alla controparte, formalità richiesta in presenza dell'impugnazione della sanzione sportiva della perdita della gara.

E' altresì inammissibile il reclamo avverso la squalifica per due giornate ai calciatori, ai sensi dell'art.45, comma 3, lettera a del C.G.S. Rileva infine che le altre sanzioni come sopra inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate alla natura e alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo avverso la punizione sportiva della perdita della gara Interizziconi – Calcio Cittanovese del 5.4.2016 e avverso la squalifica per DUE giornate ai calciatori SETTE Matteo e SETTE Ferdinando;
rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 350/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 849 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. VINCENZO FUTIA e della società A.S.D. CITTA' DI SIDERNO 1911, avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO FUTIA Presidente della società A.S.D. CITTA' DI SIDERNO 1911, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver, con le dichiarazioni rese nel Comunicato Ufficiale a firma della Società e trasmesso alla mail istituzionale della Segreteria del C.R. Calabria e oltre che agli organi di stampa, pubblicamente leso la reputazione di Organismi dell'Istituzione Federale ipotizzando dubbi sulla stessa regolarità del campionato;

A.S.D. CITTA' DI SIDERNO 1911, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. VINCENZO FUTIA per proprio conto e nell'interesse della società A.S.D. CITTA' DI SIDERNO 1911, in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. VINCENZO FUTIA e di € 333,00 (trecentotrentatre/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTA' DI SIDERNO 1911;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio